

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 10/03/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Conter S.p.A., incorporante della Lincoln Italiana S.p.A., ha impugnato l'avviso in oggetto, relativo all'anno di imposta 2005, con il quale l'Ufficio ha accertato una maggiore Ires di € 305.250,00=, una maggiore Irap di € 39.312,00=, una maggiore Iva di € 185.000,00= ed ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 457.875,00=, deducendo, in sintesi, quanto segue.

1) Rilievo riguardante la contabilizzazione e dichiarazione di costi a fronte di operazioni inesistenti:

- il corrispettivo di € 350.000.000= pagato da Lincoln Italiana S.p.A. a Pittura S.S. di Ca. Br. & C., è pervenuto, sulla base di un contratto di associazione in partecipazione e attraverso le società semplici Imperium e Rex, ai sig.ri Gr. e Be., entrambi amministratori di Lincoln (in buona sostanza Pittura Imperium e Rex sono state uno schermo tra Lincoln ed i suoi amministratori Gr. e Be.);

- poiché gli effettivi possessori dei redditi conseguiti attraverso le società di persone interposte sono Gr. e Be. l'accertamento viola l'art. 37 del DPR 600/73 (secondo cui in sede di accertamento sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona);

- i sig.ri Be. e Gr., nella loro veste di amministratori di fatto delle società semplici e di Pittura, hanno svolto l'attività indicata nel contratto di associazione in partecipazione a favore di Lincoln. Le attività oggetto di contestazione non possono pertanto considerarsi inesistenti, in quanto realmente poste in essere;

- poiché il corrispettivo contrattuale è pervenuto nella disponibilità di Be. e Gr., lo stesso è tassabile in capo a questi ultimi ai fini delle imposte personali sui redditi e rappresenta un costo deducibile nella determinazione dei redditi di Lincoln.

2) Rilievo riguardante la contabilizzazione e dichiarazione di costi non inerenti:

- nel 2005 Lincoln ha stipulato un contratto di consulenza e assistenza con Mythos per un corrispettivo di € 200.000,00=, oltre Iva, di cui alla fattura 477 del 13/12/2005;

- la descrizione riportata nella predetta fattura non indica, secondo l'Ufficio, natura, qualità e quantità dei servizi di consulenza e non reca alcun riferimento specifico all'oggetto del contratto;

- in realtà l'Ufficio pur avendo compreso che la fattura si riferisce al contratto in argomento, sostiene che i servizi prestati si riferiscono all'assistenza alle operazioni connesse con il contratto di associazione in partecipazione e quindi che il costo non è inerente in quanto relativo ad operazioni inesistenti (che però, come detto sub 1, non lo sono). Ne discende l'inerenza del costo;

- quest'ultimo è confluito tra i componenti di reddito di Mythos e quindi un recupero a carico di Lincoln comporterebbe una doppia imposizione.

3) Rilievo riguardante la ripresa di costi relativi alle prestazioni della Dexteredge Ltd:

- riguarda due fatture relative ad un contratto stipulato tra le due società, con una ripresa ai fini Ires d Irap sull'importo di € 375.000,00= corrisposto a Dexteredge;

- l'Ufficio, attraverso uno scambio di informazioni con il Regno Unito avrebbe appreso che Dexteredge è una "fronting company" (società di schermo, di facciata) e, quindi, basa l'accertamento sulla ritenuta inesistenza del contratto;

- le fatture riprese dall'Ufficio sono però state ricevute da Lincoln e ciò a prescindere dal fatto che Dexteredge fosse una "fronting company". In ogni caso le affermazioni dell'Ufficio sono del tutto sfondate di prova.

Con ricorso in riassunzione, riunito in virtù del vincolo di litisconsorzio necessario e per economia di atti a quello in esame, i sig.ri Be. Pa. e Gr. Fa. Ma. Ma. hanno quindi impugnato gli avvisi con i quali l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a rettificare il loro reddito, ex art. 5 del Tuir, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, a seguito degli accertamenti emessi nei confronti delle società semplici Rex ed Imperium (impugnati con separati ricorsi dai predetti soci Be. e Gr., riuniti e respinti nella odierna udienza con decisioni al cui contenuto si rinvia e dalle quali discende la conferma delle rettifiche operate nei loro confronti ex citato art. 5 del Tuir).

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, costituitasi in giudizio ha evidenziato preliminarmente che la fattispecie si inserisce nella complessa attività di controllo fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti delle società del gruppo Mythos; ha contestato quindi con articolata memoria quanto ex adverso esposto e dedotto, confermando la correttezza del proprio operato, ed ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione, esaminati gli atti di causa, osserva nell'ordine quanto segue:

1) Quand'anche i redditi confluiti nella disponibilità di Be. e Gr. si volessero qualificare come "compensi agli amministratori", gli stessi sarebbero comunque ineducibili per nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi, mancando una delibera specifica che li abbia approvati. In ogni caso, al di là della loro qualificazione reddituale, i costi non sarebbero comunque deducibili in capo a Lincoln, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della legge 573/93 (secondo cui "...non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato").

2) Come evidenziato dall'Ufficio nella propria comparsa di costituzione e risposta, a fronte della esibita copia di un contratto di consulenza ed assistenza con Mythos, la Lincoln è stata invitata a consegnare idonea documentazione comprovante, in maniera specifica e dettagliata, natura qualità e quantità dei servizi e/o prestazioni oggetto di consulenza. Tuttavia nessuna documentazione, neppure nella presente sede contenziosa, è stata fornita dalla ricorrente.

3) Anche per Dexteredge la Lincoln, sebbene invitata formalmente a produrre idonea documentazione, non ha fornito alcunché. Peraltro, come sottolineato dall'Ufficio, Lincoln disponeva e dispone, nell'ambito della propria struttura interna, di risorse umane idonee all'espletamento delle medesime attività oggetto (solo formalmente) del contratto in contestazione.

In considerazione di quanto precede il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'Ufficio in complessivi € 5.000,00= (cinquemila).

**P.Q.M.**

La Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 5.000,00= complessivi.